

SCHEMA DI CONTRATTO / SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO: Scrittura Privata per il servizio tecnico di “Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione” per i lavori così titolati/identificati “*Progettazione ed Esecuzione dei Lavori di Ristrutturazione e Messa a Norma del P.O. di Pescara Santo Spirito, nonché la Fornitura di Apparecchiature e Attrezzature, sulla base di Progetto Preliminare*” - **Servizio tecnico C.I.G.: 7971685A8F**

T R A

L’Azienda Sanitaria Locale di Pescara, C.F. e P.I. 01397530682, sede legale Via Renato Paolini n. 47 Pescara, rappresentata per il presente Atto dal Sig. Direttore Generale della Asl di Pescara, Dott. Armando Mancini, nato a.....il....., C.F....., tale nominato con.....;

E

.....sedelegale.....P.I.....rappresentato per il presente atto da....., nato a..... il C.F....., che esegue la prestazione relativa al Coordinatore della Sicurezza in esecuzione in oggetto mediante il professionista cui faranno capo le responsabilità previste dalla normativa vigente, nato a..... il, C.F....., iscritto all’Ordine.....n....., abilitato ai sensi art. 98, D. Lgs. n. 81/2008;

Si conviene e si stipula quanto segue

Premesso che il RUP Ing. Luigi Lauriola e la Direzione Generale della Asl di Pescara hanno ritenuto di procedere al servizio tecnico in oggetto mediante procedura aperta e criterio di aggiudicazione “offerta economicamente più vantaggiosa, giusta Delibera (determinazione a contrarre) n..... del.....;

Premesso che l’incarico del servizio tecnico in oggetto è stato formalizzato / affidato con Delibera n..... del....., efficace ai sensi di legge in quanto i requisiti generali e tecnici sono stati verificati con esito positivo;

ART. 1 - Codice Etico/Comportamentale

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Codice Etico-Comportamentale dell’ASL di Pescara, di cui al DPR n. 62/16.04.2013, le norme previste in detto Codice Etico-Comportamentale si applicano anche al soggetto in parte nel presente contratto, nonché ad ogni altro soggetto ad esso collegato.

Costituisce di diritto causa di risoluzione del presente Contratto la violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice Etico-Comportamentale, pubblicato e consultabile sul sito web della Asl di Pescara con il seguente percorso: www.ausl.pe.it – link “amministrazione trasparente” (in alto alla home page) – “disposizioni generali” – “atti generali” - “codici” – “codice etico-comportamentale adottato con delibera n. 638/24.06.2013”, che qui si intende integralmente riportato.

ART. 2 - Oggetto dell'incarico

Il Committente ASL Pescara, come sopra rappresentato, affida a.....come pure sopra rappresentata, l'incarico professionale o servizio tecnico di "Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione" per i lavori così titolati/identificati "Progettazione ed Esecuzione dei Lavori di Ristrutturazione e Messa a Norma del P.O. di Pescara Santo Spirito, nonché la Fornitura di Apparecchiature e Attrezzature, sulla base di Progetto Preliminare" - Servizio tecnico C.I.G: 7971685A8F perchè sia eseguito con l'alta professionalità e precisione richieste dalla vigente normativa, ai sensi del Capitolato Tecnico Prestazionale ed ai sensi della normativa ivi richiamata e meglio specificata, inclusa la buona prassi, la deontologia professionale, la privacy ecc.

Il Capitolato d'Oneri fa parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegato.

Come precisato nella documentazione di gara, nel corso del contratto la Asl di Pescara si riserva la facoltà di affidare le altre prestazioni identificate dal Bando di gara come "opzioni".

ART. 3 - Modalità e tempi di svolgimento incarico

L'incarico di cui al presente Contratto deve essere svolto secondo le regole, le modalità ed i tempi già prescritti dal Capitolato d'Oneri.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione si atterrà alla migliore tecnica possibile, ed in stretta aderenza alle norme citate nel precedente articolo, per tutta la durata dei lavori e comunque fino al compimento di tutti gli adempimenti prescritti dal Capitolato d'Oneri.

Fermo restando il progetto-offerta presentato in sede di gara, che qui si intende integralmente riportato, anche se non materialmente allegato, il Coordinatore svolgerà le sue funzioni e compiti con le modalità operative ed ispettive che professionalmente meglio riterrà, fermo restando i limiti e le precisazioni del Capitolato d'Oneri.

L'inadempimento, anche parziale, dei suddetti obblighi o doveri, compresi quelli prescritti all'art. 1 del presente contratto, comporterà di diritto la **revoca dell'incarico o risoluzione** in danno dell'affidatario dell'incaricato, con la conseguente comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, fatte salve le garanzie rimesse, fatti salvi maggiori danni.

ART. 4 - Onorari e Pagamenti

L'onorario professionale relativo all'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, compresa ogni altra spesa o onere, comunque denominato, è pari a complessivi €.....a netto solo cnpaialp (o altra cassa previdenziale in base alle norme vigenti) ed iva, quale risultante dall'offerta prodotta in sede di gara.

Il corrispettivi, eventualmente diminuiti delle penali, sono corrisposti in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori.

Per quanto applicabile, nel caso di attivazione delle opzioni previste nel Bando d gara, si applica anche il comma 8-bis, art. 24, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, nei termini e modalità che saranno convenute con il RUP e comunque nei limiti previsti nel predetto comma.

La liquidazione delle competenze, eventualmente diminuite delle penali, avverranno sulla base di titoli legittimanti e/o fatture emesse ogni SAL (sulle quali riportare il CIG e la determina di affidamento del servizio tecnico in oggetto), muniti del visto di regolarità del RUP.

La liquidazione e quindi il pagamento di quanto regolarmente dovuto avverrà entro il termine *massimo* di gg. 60 dalla ricezione del regolare titolo legittimante il credito, fermo restando che eventuali interessi per ritardato pagamento saranno corrisposti ad esplicita richiesta del Professionista, ai sensi della normativa applicabile alla fattispecie.

La non regolarità in materia di contributi alla Cassa di Previdenza di categoria, tale da non permettere il rilascio della attestazione di regolarità contributiva, sarà causa di **revoca dell'incarico o risoluzione** in danno del contratto, fatte salve le garanzie rimesse dal Professionista, fatti salvi i maggiori danni sostenuti dalla Asl.

Il Professionista avrà cura di comunicare tutti i c/c dedicati alla commessa Asl nonché i dati, compreso C.F., delle persone delegate ad operare su essi c/c dedicati, ai sensi delle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, L. 136/2010.

Il Professionista si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, in relazione al presente Contratto, e si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ASL ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Pescara della notizia dell'inadempimento della propria controparte (controparte a qualsiasi titolo) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, **pena la nullità del presente contratto.**

ART. 5 - Cessioni e Subappalti

Il presente contratto non è cedibile, nè subappaltabili sono le prestazioni dedotte in contratto. La cessione dei crediti, anche se riferita a rapporti di *factoring*, dovrà contenere:

- la indicazione analitica del numero e data della fattura e/o titolo legittimante cui si riferisce;
- avvenire, ai fini della opponibilità all'ASL, mediante ufficiale giudiziario.

Qualora non vengano rispettate le condizioni anzidette verrà applicata una penale sul credito maturato e maturando pari al 5% del valore del contratto.

Si applicano le norme di cui al comma 13, art. 106, D. Lgs. n. 50/18.04.2006.

ART. 6 – Penali, Risoluzione, Recesso dal Contratto

Il ritardo nella consegna della documentazione richiesta dal RUP per le attività di Coordinatore della Sicurezza comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo del corrispondente corrispettivo, per ogni giorno oltre i termini stabiliti.

Parimenti, la mancata esecuzione delle altre obbligazioni contrattuali, comporta una penale pari all'uno per mille, qualora le stesse non siano di gravità tale da richiedere la risoluzione del contratto (per tali si intendono quelle che minano la fiducia posta a base del rapporto nonché la risoluzione espressamente comminata in altri articoli).

Le penali sono cumulabili.

L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del totale dei corrispettivi.

Superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno del Professionista incaricato.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente, ovvero per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare a errori o omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause

imputabili all'affidatario dell'incaricato.

Superati gg. 15 di ritardo, il Committente ASL procederà alla risoluzione del presente Contratto, in danno dell'inadempiente, addebitando ad esso ogni onere o spesa, comunque denominata, che per suo fatto la ASL di Pescara dovesse sopportare, fatte salve le garanzie rimesse.

Parimenti, si procederà alla risoluzione o rescissione in danno o revoca nei casi di grave inadempimento o grave negligenza di obblighi od oneri posti a carico dell'affidatario dalle norme vigenti ed applicabili alla fattispecie, nei casi in cui nel corso del rapporto contrattuale sopravvengano le cause o motivi ostativi alla sottoscrizione dei contratti, in ogni altro caso ostativo alla sottoscrizione dei contratti con la pubblica amministrazione, fatte salve le dovute comunicazioni all'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

Per quanto previsto nel presente articolo, la proposta, le ragioni di diritto e di fatto, saranno a cura del R.U.P., che procederà in forma scritta a contestare tutto quanto disatteso dall'inadempiente.

E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando l'affidatario contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure contravvenga a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini o istruzioni legittimamente impartiti dal Responsabile del Procedimento, oppure qualora non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di Autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso sui risultati delle prestazioni.

Altresi, il contratto può essere risolto in danno in uno dei seguenti casi: violazione degli obblighi prescritti dal Codice Etico-Comportamentale di cui al precedente ART. 1; revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva; perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione; applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata; violazione grave di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori; accertamento della violazione della disciplina del subappalto; accertamento della violazione del regime di incompatibilità o conflitto di interesse previsto da leggi e norme vigenti applicabili alla fattispecie; superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali. Per ogni altra evenienza trovano applicazione, nell'ordine, le norme dell'art. 108, D. Lgs. 50/18.04.2016, altre fonti normative, se ed in quanto applicabili alla fattispecie.

Resta fermo il diritto di recesso dell'Amministrazione committente ai sensi art. 109, D. Lgs. 50/18.04.2016.

ART. 7 - Garanzie

Fatta salva la polizza professionale ai sensi del D. Lgs. n. 137/2012, l'affidatario del presente contratto è obbligato, prima della sottoscrizione, a costituire una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità e misura prescritte all'art. 103, D. Lgs. n. 50/18.04.2016.

Alla predetta garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 7, D. Lgs. n. 50/18.04.2016.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80%, ai sensi del comma 5, art. 103, D. Lgs. n. 50/18.04.2016.

ART. 8 - Definizione delle controversie

E' tassativamente esclusa la competenza arbitrale ex art. 209, D. Lgs. n. 50/18.04.2016.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'incarico professionale non definite in via bonaria ex art. 205, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, ovvero, in seconda ipotesi, mediante transazione ex art. 208, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, ovvero mediante l'utilizzo del parere di precontenzioso dell'A.N.AC. ex art. 211, D. Lgs. n. 50/2016, il Foro competente è quello della sede legale della ASL di Pescara.

Sono a carico del professionista le spese relative alla registrazione del contratto "in caso d'uso", ai sensi delle norme vigenti.

ART. 9 - Obblighi di riservatezza

Si ribadisce, come già precisato nel Capitolato d'Oneri, che il Professionista ovvero l'affidatario dell'appalto in oggetto si obbliga a non rivelare e a non utilizzare dati, notizie, informazioni messi a sua disposizione dalla ASL di Pescara per l'espletamento dell'incarico.

Parimenti, notizie, dati, informazioni assunte anche non attinenti l'incarico, non saranno in alcun modo divulgate e dovrà assumersi un comportamento riservato e corretto.

Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia ai *competenti* soggetti e/o alle *competenti* autorità e/o presso le sedi *competenti*, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, applicabili alla fattispecie.

ART. 10 - Disposizioni finali

Le parti convengono che per quanto non esplicitato nel presente contratto, si fa riferimento a:

- a) Progetto relativo all'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (Bando, Disciplinare, Capitolato d'Oneri, e atti annessi e connessi);
- b) D. Lgs. n. 81/2008 (testo unico sulla sicurezza);
- c) D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, in quanto compatibile con i principi comunitari, applicabile alla fattispecie;
- d) DPR 207/2010 in quanto applicabile;
- e) alle norme di deontologia professionale, di etica, di responsabilità;
- f) alle norme del codice civile;
- g) altre norme previste dall'ordinamento nazionale ed europeo, in quanto applicabile alla fattispecie.

Le parti si confronteranno sempre nel caso di dubbi o incertezze relative alla normativa o alla buona prassi applicabile alla fattispecie, rientrando tale comportamento nell'ambito dei

principi e norme di buona fede, leale collaborazione ecc. già precisate anche nel Capitolato d'Oneri.

Nei casi di contrasto tra le medesime norme, si applica il principio della gerarchia delle fonti.

ART. 11 - Dichiarazioni esplicite

L'affidatario del presente contratto dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità o conflitto di interesse per l'espletamento del mandato professionale ricevuto, o che riceverà nel corso del presente contratto, in quanto "opzioni" previste nel Bando di gara, in particolare incompatibilità di cui agli artt. 24-co. 7, 26, comma 7, 42, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. n. 165/30.03.2001.

Al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è precluso, dal momento dell'affidamento del servizio tecnico e fino al collaudo, accettare nuovi incarichi professionali dall'impresa affidataria dei lavori.

Il Coordinatore della Sicurezza deve segnalare al RUP, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario dei lavori, l'esistenza di rapporti con lo stesso, sia instaurati che instaurandi con l'impresa aggiudicataria dei lavori, al fine di permettere con celerità alla Asl la valutazione circa la revoca o meno dell'incarico affidato o degli incarichi affidati nel corso del presente contratto.

L e t t o, C o n f e r m a t o e Sottoscritto dalle parti in data.....con firma digitale e modalità elettronica ex art. 32, comma 14, D. Lgs. n. 50/18.04.2016.

A seguito della sottoscrizione, il presente contratto mediante scrittura privata sarà repertoriato presso la Asl di Pescara.

L'affidatario dell'incarico
Il legale rappresentante

per la Asl di Pescara

.....

.....